SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 34**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 11 febbraio 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 67.

Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1991.

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1990 . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Vetralla . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Vieste . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Cambiano . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Colognola ai Colli. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Cornovecchio Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Genivolta . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Gropparello . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Silanus . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio provinciale di Trieste . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 17 gennaio 1992.

Emissione e corso legale delle monete da L. 200 in bronzital celebrative dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92». . . . . Pag. 11

DECRETO 5 febbraio 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999. . . . . Pag. 11

DECRETO 5 febbraio 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 20 gennaio 1992. . . . . Pag. 14

DECRETO 5 febbraio 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° febbraio 1992. Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 16

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 18

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 19

Ministero di grazia e giustizia: Cancellazione di un nominativo dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . . Pag. 19

Ministero degli affari esteri: Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Hammerfest . . . . Pag. 19

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla scuola media statale «Casanova» in Napoli, ad accettare una donazione . . . . Pag. 20

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 20

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 20

Ministero delle finanze:

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società . . . . Pag. 20

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società . . . . Pag. 21

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Ammissione ad agevolazioni finanziarie di imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno. Pag. 21

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 22

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 67.

Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2.

1. Per l'anno 1992 le domande per usufruire del contributo di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione che è trasmessa alle Camere.

2. Per gli anni 1993 e 1994 le domande, corredate dalla relazione, sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3.

1. Nelle relazioni di cui all'articolo 2, le associazioni interessate devono dimostrare il concreto perseguimento delle loro finalità istituzionali. A tale scopo alle relazioni sono allegati i preventivi e i consuntivi dell'attività svolta, nonché le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

Art. 4.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Associazioni di promozione sociale)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, così come modificato dall'art. 1-*undecies* del D.L. n. 481/1978, è il seguente:

«Art. 115 *(Enti a struttura associativa)*. — Gli enti di cui all'allegata tabella *B*, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.

*Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-*decies *del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.*

In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.

Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti».

— Il testo degli articoli 3 e 38 della Costituzione è il seguente:

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

«Art. 38. — Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6223):

Presentato dall'on. FARIGU ed altri il 20 dicembre 1991.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 1992, con pareri delle commissioni IV, V e XII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 29 gennaio 1992.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 29 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3209):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 30 gennaio 1992 e approvato il 31 gennaio 1992.

92G0114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1991.

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1990 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1990 è determinato in L. 1.155.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

1. Il costo base di produzione al metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1990 è determinato in L. 1.070.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera *b)*, del citato art. 22;

c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera *c)*, del medesimo art. 22.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) è il seguente:

«Art. 22 (*Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975*). — Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;

b) dell'incidenza del contributo di concessione;

c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;

d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma precedente, il costo base si modifica

nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo traferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione».

— La legge n. 10 1977 reca: «Norme per la edificabilità dei suoli».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 22 della citata legge n. 392/1978 si veda nelle note alle premesse.

92A0580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Vetralla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vetralla (Viterbo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)* e 2 dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 3796/13.1/Gab. con cui il prefetto di Viterbo in data 11 dicembre 1991 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vetralla (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vetralla (Viterbo) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Viterbo, con provvedimento n. 2788 notificato a tutti i consiglieri in data 7 novembre 1991, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento datato 27 novembre 1991, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione con decreto datato 11 dicembre 1991.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vetralla (Viterbo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Santo.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Vieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vieste (Foggia), a seguito delle dimissioni del sindaco che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia n. 3489/13.12/Gab. del 17 dicembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vieste (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vieste (Foggia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 14 ottobre 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 12 e 28 novembre, 5, 10 e 12 dicembre 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vieste (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tropea.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Villa di Briano (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su venti assegnati dalla legge, che vanno ad aggiungersi al decesso di un altro consigliere ed alla rimozione dalla carica di un decimo consigliere decretata il 30 novembre 1991, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 8100/13.4/Gab. del 23 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Orabona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — le dimissioni rassegnate in tempi diversi da otto consiglieri, in aggiunta al precedente decesso di un altro consigliere avvenuto in data 5 dicembre 1990 ed alla rimozione dalla carica di un decimo consigliere decretata il 30 settembre 1991, hanno determinato una grave situazione di crisi.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Orabona.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Cambiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cambiano (Torino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 2647/Gab. con cui il prefetto di Torino in data 12 dicembre 1991 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cambiano (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Viana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cambiano (Torino) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Torino, con provvedimento n. 710 del 5 novembre 1991, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il 20 novembre 1991, con espressa avvertenza che, in caso di inadempimento si sarebbe dato corso all'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 24409/*bis* datato 28 novembre 1991, nominava un commissario «ad acta» in via sostitutiva, in data 17 dicembre 1991, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *C*, e comma 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione con decreto n. 2647/Gab. datato 12 dicembre 1991.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cambiano (Torino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Luigi Viana.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Colognola ai Colli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Colognola ai Colli (Verona), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Verona n. 2125.13.12/Gab. con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Colognola ai Colli (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Alfredo Galanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Colognola ai Colli (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 17 dicembre 1991.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colognola ai Colli (Verona) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Alfredo Galanti.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno SCOTTI

92A0615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Cornovecchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cornovecchio (Milano), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano numero 13.4/09113805/Gab. del 27 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cornovecchio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Cozzolino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cornovecchio (Milano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque consiglieri in data 7 ottobre 1991 e delle successive dimissioni di altri sette consiglieri, tra cui il sindaco e gli assessori, presentate in data 29 ottobre 1991.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cornovecchio (Milano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Cozzolino.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Genivolta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Genivolta (Cremona) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto i commi 1, lettera *c)*, e 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 1650/13.2A/Gab. con cui il prefetto di Cremona in data 21 dicembre 1991 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Genivolta (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

La dott. ssa Emilia Giordano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Genivolta (Cremona) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 14094 del 25 novembre 1991, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, in caso di inadempimento si sarebbe dato corso all'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento datato 19 dicembre 1991, n. 215819, nominava un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Il prefetto di Cremona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione, con decreto numero 1650/13.2A/Gab. datato 21 dicembre 1991.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genivolta (Cremona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emilia Giordano.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Gropparello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gropparello (Piacenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Piacenza n. 2511/Gab. del 18 novembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gropparello (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo de' Luca di Pietralata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gropparello (Piacenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Piacenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gropparello (Piacenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo de' Luca di Pietralata.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Silanus.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Silanus (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 14/13.1 Gab. del 7 gennaio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Silanus (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Aponte è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Silanus (Nuoro) al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri tra i quali è compreso anche il sindaco.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Silanus (Nuoro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Aponte.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio provinciale di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Trieste non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1992, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Trieste è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mazzurco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia suddetta fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta provinciale ed al presidente dell'amministrazione provinciale.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Trieste — al quale la legge assegna ventiquattro membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato centrale di controllo di Udine, con provvedimento n. 22767/2.1.8, n. 14417 del 7 novembre 1991, diffidava il consiglio provinciale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 3 dicembre 1991, il consesso provinciale non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Pertanto, l'organo di controllo, con decreto n. 22767/2.1.8. del 5 dicembre 1991, nominava un commissario «ad acta» che, in data 18 dicembre 1991, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Il prefetto di Trieste, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio provinciale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il suddetto consiglio provinciale non è riuscito a provvedere all'approvazione del sopracitato documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del comitato centrale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Trieste ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia nella persona del dott. Domenico Mazzurco.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0620

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 gennaio 1992.

Emissione e corso legale delle monete da L. 200 in bronzital celebrative dell'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il successivo art. 6 della precitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976, che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, che determina le caratteristiche artistiche nonché il potere liberatorio della moneta medesima;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1990;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare l'Esposizione mondiale di filatelia tematica «Genova '92», il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete del valore nominale da L. 200 (duecento) aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

metallo bronzital al nichel;
diametro mm. 24;
peso legale g 5 (massimo g 5,1 - minimo g 4,9);
contorno godronato.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono:

Sul dritto: testa muliebre; in circolo leggenda «REPUBBLICA ITALIANA» e un punto; in basso, lungo il bordo «M. VALLUCCI»;

Sul rovescio: logo di «GENOVA '92»; a sinistra «1992» e «R»; a destra il nome dell'autore «GROSSO»; in giro leggenda «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA TEMATICA. L. 200.».

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 200 di cui al precedente art. 1 è determinato in L. 20.000.000.000 pari a 100.000.000 di pezzi.

Detto contingente si aggiunge a quello determinato con i precedenti decreti presidenziali.

Il contingente complessivo delle monete da L. 200 viene conseguentemente elevato al valore nominale di L. 461.300.000.000.

Art. 4.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche dei precedenti articoli 1 e 2 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 5.

Le monete da L. 200 di cui agli articoli precedenti avranno corso legale dal 1° febbraio 1992.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1992
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 72

92A0581

DECRETO 5 febbraio 1992.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di

enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1992, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 94,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 8 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1992.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12% pagabile in due semestralità posticipate, il 17 luglio ed il 17 gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 17 gennaio 1992/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 17 gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», con la corresponsione dei dietimi di interesse dovuti, al netto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma, entro le ore 13 del 14 febbraio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 febbraio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 17 gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei Buoni al portatore.

Art. 12.

Il 18 febbraio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999; esse avranno inizio il 18 febbraio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 182

92A0568

DECRETO 5 febbraio 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 20 gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825006 in data 7 gennaio 1992, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12%, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di 6 anni, con godimento 20 gennaio 1992, al prezzo fisso di lire 98,50% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 20 gennaio 1992, di cui al decreto ministeriale del 7 gennaio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 febbraio 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 febbraio 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 20 gennaio 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 120.000.000.000, faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 7 gennaio 1992, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 febbraio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 237

92A0582

DECRETO 5 febbraio 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825056 in data 21 gennaio 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, con godimento 1° febbraio 1992, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° febbraio 1992, di cui al decreto ministeriale del 21 gennaio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 3.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inscritte in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 febbraio 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 febbraio 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° febbraio 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 180.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 21 gennaio 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 febbraio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1992
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 236

92A0583

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

UNIVERSITA DI TORINO

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di giurisprudenza;

Visti i pareri favorevoli espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 9, relativo alla facoltà di giurisprudenza (sede di Torino), corso di laurea in giurisprudenza, la disciplina «diritto dei Paesi socialisti» muta la denominazione in «diritto dei Paesi dell'Est europeo».

Art. 2.

Nel succitato art. 9, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

55) diritto comunitario del lavoro;
56) analisi economica del diritto;
57) analisi economica delle organizzazioni;
58) diritti e libertà fondamentali;
59) diritto commerciale romano;
60) diritto dei Paesi di lingua tedesca;
61) diritto del commercio internazionale;
62) diritto dell'ambiente;
63) diritto dell'esecuzione civile;
64) diritto delle Comunità europee;
65) diritto delle fonti energetiche;
66) diritto delle organizzazioni economiche internazionali;
67) diritto e processo penale romano;
68) diritto internazionale dell'economia;
69) diritto penale del lavoro;
70) diritto penale dell'ambiente;
71) diritto penale dell'urbanistica;
72) diritto penale e Pubblica amministrazione;
73) diritto penale tributario;
74) diritto processuale del lavoro;
75) diritto umanitario;
76) economia aziendale;
77) economia delle amministrazioni pubbliche;
78) economia delle Comunità europee;
79) economia dell'impresa;
80) economia delle imprese pubbliche;
81) economia e politica industriale;
82) economia monetaria e creditizia;
83) economia pubblica;
84) economia sanitaria;
85) elementi istituzionali di diritto francese;
86) finanza degli enti locali;
87) sistemi fiscali comparati;
88) storia costituzionale;
89) storia del pensiero giuridico;
90) storia della tradizione romanistica;
91) storia delle istituzioni;
92) teoria economica delle scelte pubbliche;
93) teoria e pratica del discorso giuridico;
94) diritto amministrativo dell'economia;
95) diritto amministrativo delle Comunità europee;
96) diritto degli enti locali;
97) diritto sanitario;
98) etica della tecnologia;
99) etica del diritto;
100) etica dell'economia;
101) scienza e tecnica della legislazione;
102) sistemi informativo-normativi.

Art. 3.

Nell'art. 15, relativo alla facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria), corso di laurea in giurisprudenza, la disciplina «diritto dei Paesi socialisti» muta la denominazione in «diritto dei Paesi dell'Est europeo».

Art. 4.

Nel succitato art. 15, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

55) diritto comunitario del lavoro;
56) analisi economica del diritto;
57) analisi economica delle organizzazioni;
58) diritti e libertà fondamentali;
59) diritto commerciale romano;
60) diritto dei Paesi di lingua tedesca;
61) diritto del commercio internazionale;
62) diritto dell'ambiente;
63) diritto dell'esecuzione civile;
64) diritto delle Comunità europee;
65) diritto delle fonti energetiche;
66) diritto delle organizzazioni economiche internazionali;
67) diritto e processo penale romano;
68) diritto internazionale dell'economia;
69) diritto penale del lavoro;
70) diritto penale dell'ambiente;
71) diritto penale dell'urbanistica;
72) diritto penale e Pubblica amministrazione;
73) diritto penale tributario;
74) diritto processuale del lavoro;
75) diritto umanitario;
76) economia aziendale;
77) economia delle amministrazioni pubbliche;
78) economia delle Comunità europee;
79) economia dell'impresa;
80) economia delle imprese pubbliche;
81) economia e politica industriale;
82) economia monetaria e creditizia;
83) economia pubblica;
84) economia sanitaria;

85) elementi istituzionali di diritto francese;
86) finanza degli enti locali;
87) sistemi fiscali comparati;
88) storia costituzionale;
89) storia del pensiero giuridico;
90) storia della tradizione romanistica;
91) storia delle istituzioni;
92) teoria economica delle scelte pubbliche;
93) teoria e pratica del discorso giuridico;
94) diritto amministrativo dell'economia;
95) diritto amministrativo delle Comunità europee;
96) diritto degli enti locali;
97) diritto sanitario;
98) etica della tecnologia;
99) etica del diritto;
100) etica dell'economia;
101) scienza e tecnica della legislazione;
102) sistemi informativo-normativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 novembre 1991

Il rettore: DIANZANI

92A0562

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 28 giugno 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 292, relativo alle modalità di ammissione alla scuola di specializzazione in «dermatologia e venereologia», è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e all'indirizzo in dermatologia cosmetologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia a corso quadriennale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 24 novembre 1989

Il pro rettore: ZAMPI

92A0560

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 ottobre 1991;

Decreta:

Nel corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), facoltà di magistero, viene inserita, tra gli insegnamenti afferenti all'area delle scienze dell'educazione, la disciplina «pedagogia sociale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 20 dicembre 1991

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A0570

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1989, serie generale n. 166;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 55 relativo al tirocinio *post-lauream* risulta integrato con l'inserimento, dopo il primo comma, del seguente nuovo comma:

«Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 16 dicembre 1991

Il rettore: DOZZA

92A0561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 febbraio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Proposta di legge per l'abrogazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e per riequilibrare la presenza dello Stato sul territorio nazionale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Catania, via Cesare Vivante, 3, presso il Centro di ricerca economica e scientifica.

92A0634

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cancellazione di un nominativo dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1992 Grancini Luigi, nato a Milano il 29 agosto 1914 ed ivi residente, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

92A0573

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Hammerfest

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di seconda categoria di Hammerfest (Norvegia) è soppressa.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1992
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 18

92A0572

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Casanova» in Napoli, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli del 26 settembre 1990, n. 100566/1.2.2.div. 2ª sett. A, la scuola media «Casanova» di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000 al fine di istituire una borsa di studio in memoria di «Ida Dantonio».

92A0604

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituzioni di anatomia e istologia patologica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

odontostomatologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

econometria.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

istituzioni di statistica economica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio (sede di Novara):

geografia economica (biennale).

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

otorinolaringoiatria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0601

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato, con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di medicina veterinaria:

zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcolo delle probabilità;
fisica sperimentale II;
preparazione esperienze didattiche I.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di magistero:

lingue e letterature scandinave.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina veterinaria:

nutrizione e alimentazione animale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Scuola di paleografia e filologia musicale:

storia della musica rinascimentale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

chemiometria;
geologia stratigrafica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

storia dell'arte islamica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0602

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 376.105.840, dovuto dalla S.p.a. la Buona stampa, di Ercolano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1991, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

Il competente concessionario manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'eventuale parte del credito non tutelato dai predetti atti esecutivi.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 305.567.558 dovuto dalla cooperativa Cedipam, con sede in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 142.342.572 dovuto dal sig. Morace Ivan, con sede in Reggio Calabria è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 514.100.936 dovuto dalla S.r.l. Teatro Eliseo, con sede in Roma, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 229.465.577 dovuto dalla S.r.l. Cotto Bacconi, con sede in Impruneta, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 1.122.892.677, dovuto dalla S.r.l. La Sicurezza, con sede in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1992, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

Il competente concessionario manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari della società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'eventuale parte del credito non tutelato dai predetti atti esecutivi.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 363.357.064 dovuto dalla S.p.a. Setra, con sede in Romans d'Isonzo, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Gorizia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

92A0574

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 213.368.124 dovuto dalla ditta Annunziata Anna, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 339.705.858 dovuto dalla sig.ra La Torre Caterina, di Ostuni, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Brindisi nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A0575

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione ad agevolazioni finanziarie di imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 5 novembre 1991, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di San Marco Evangelista (Caserta) presentato dalla 3 M Italia S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 54.938 milioni è determinato in lire 1.690,8 milioni.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986, è determinato in lire 4.628 milioni, di cui lire 120 milioni per scorte di materie prime e semilavorate.

Il CIPI, ha altresì ammesso le maggiori spese per investimenti fissi pari a L. 1.112.377.000 relative al programma della 3 M Italia S.p.a. concernente lo stabilimento di San Marco Evangelista (Caserta) all'agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1970, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto delle variazioni intervenute nell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili che passano da L. 22.340.600.000 a L. 23.455.977.000, è rideterminato, ivi compresa la maggiorazione di un quinto per il settore, in L. 5.629.434.000 con incremento di lire 266,970 milioni rispetto al contributo precedentemente concesso.

92A0608

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 14 gennaio 1992, n. 1.13/2-1161/91, il decreto del prefetto di Trieste datato 16 ottobre 1930, n. 11419/1558-29, con il quale il cognome del sig. Francesco Kocjan, nato a Sesana il 30 giugno 1881, venne ridotto nella forma italiana di «Canziani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Amalia Zuzeked ai figli Luigia ed Edoardo (Edgardo), è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 10 settembre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Edith Canziani di Edgardo, nata a Trieste il 29 luglio 1948, residente a Sgonico (Trieste), Campo Sacro n. 10, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kocjan» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Sgonico è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Con decreto prefettizio datato 15 gennaio 1992, n. 1.13/2-1502/91, il decreto del prefetto di Trieste datato 20 febbraio 1929, n. 11419/27973, con il quale il cognome della sig.ra Martina Ukmar, nata ad Acquaviva il 29 gennaio 1908, venne ridotto nella forma italiana di «Umari», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione ai fratelli Antonio e Francesco, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 12 dicembre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Marco Umari, nipote di Francesco, nato a Trieste il 14 marzo 1966, residente a Trieste, via L. Pirandello n. 59/3, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Ukmar» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio datato 15 gennaio 1992, n. 1.13/2-1502/91, il decreto del prefetto di Trieste datato 20 febbraio 1929, n. 11419/27973, con il quale il cognome della sig.ra Martina Ukmar, nata ad Acquaviva il 29 gennaio 1908, venne ridotto nella forma italiana di «Umari», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione ai fratelli Antonio e Francesco, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 6 dicembre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.na Sara Umari, nipote di Francesco, nata a Trieste il 4 aprile 1967, residente a Trieste, via L. Pirandello n. 59/3, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Ukmar» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

92A0576

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. [illegible], *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200